APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DI SPALATO DEL 1926 STIPULATE FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO

Art. 4 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

La Deputazione provinciale di Zara procedera' senza dilazione al censimento delle lettere di pegno previsto dall'articolo 2.

Una commissione, da costituirsi presso la Deputazione stessa e che sara' composta di 6 membri, dei quali uno delegato dalla Deputazione provinciale di Zara, uno dall'«Istituto provinciale di credito fondiario» con sede in Spalato, due dal Comune e due dalla Camera di commercio ed industria di Zara, decidera' quali lettere di pegno siano da ammettere alla timbratura. Saranno ammesse alla stessa le lettere di pegno che al 3 novembre 1918 si trovavano in possesso di persone, societa', imprese d'ogni genere ed enti morali con residenza o rispettivamente con sede entro i nuovi confini del Regno d'Italia. Le lettere di pegno che al 3 novembre 1918 si trovavano in possesso di cittadini ora italiani, residenti in quell'epoca a Zara e suo territorio annesso all'Italia, o di persone giuridiche, societa', imprese di ogni genere e enti morali, aventi ivi nella stessa epoca la loro sede, saranno munite di un separato contrassegno speciale, sempre che sieno state presentate al censimento eseguito presso l'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia» nel giugno dell'anno 1921, i cui elenchi si trovano in atti del cessato Commissariato civile di Zara.

All'atto del censimento i possessori delle lettere di pegno dovranno depositarle e fornire la prova dei requisiti contemplati nel comma precedente, sia mediante documenti, sia mediante un atto di notorieta', rilasciato da quattro persone degne di fede davanti ad un pubblico ufficiale.

La timbratura verra' effettuata dalla Deputazione provinciale di Zara.

Alla timbratura generale o rispettivamente a quella con contrassegno speciale si ammetteranno, pure, concorrendo le altre premesse, le lettere di pegno che non poterono essere censite nel giugno 1921 e che ora non possono essere depositate, perche' in conseguenza degli avvenimenti di guerra, erano state trasportate, si trovavano o si trovano

oltre i nuovi confini del Regno d'Italia. Per queste lettere, oltre la prova del possesso, sara' da fornirsi anche quella dell'impedimento suddetto e tale prova sara' fornita egualmente per documenti, per atto di notorieta' o per altro mezzo idoneo ed al caso dovra' esser presentato un certificato del depositario a firma legalizzata.

La Deputazione provinciale di Zara comunichera' all'Istituto di credito fondiario in Spalato una distinta delle lettere di pegno ammesse alla timbratura generale ed a quella con contrassegno speciale.

Versione in vigore dal 29 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno
Estremi	Legge 29 marzo 1940, n. 1104
Partizione	Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-di-spalato-del-1926-stipulate-fra-l/convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it